

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "CONFAGRICOLTURA BOLOGNA S.R.L."

con sede in Bologna

N. 58253 di rep. not.

Matrice N.19724

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, in questo giorno di giovedì dodici del mese di febbraio.

12 febbraio 2015

In Bologna, Piazza S. Domenico n.9, alle ore 11,30.


Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea della:

"CONFAGRICOLTURA BOLOGNA S.R.L." con unico socio con sede in Bologna (BO), Via degli Orti n. 44, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale e partita IVA 02072111202 R.E.A. n. BO-411078, qui riunita a seguito di convocazione a mezzo raccomandata a.r. in data 4 febbraio 2015, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento dello statuto sociale alla riforma del diritto societario ed integrazione dell'oggetto sociale;
2. varie ed eventuali.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:



Handwritten signature

REQUISIRIAIO A BOLOGNA AGENZIA DELLE
 ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA I
 IL 25/2/2015
 SERIE M ALN. 3098
 VERSATTEURO 356,00

TOSI GIANNI, nato a Bologna l'11 giugno 1966, domiciliato per	a) di tra
la carica presso la sede sociale.	gli effet
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.	codice ci
Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto sociale	Tosarelli
il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Gianni	prire un'
Tosi, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e con-	sede lega
statata la presenza, oltre ad esso, dell'intero capitale so-	b) di in
ciale sottoscritto e versato di Euro 10.000 (diecimila) porta-	ulteriore
to dall'unico socio Unione Provinciale Agricoltori di Bologna	assicurat
con sede in Bologna in persona di esso Presidente, quale lega-	formulan
le rappresentante della stessa, nonchè per il Consiglio di Am-	Ciò comp
ministrazione del Consigliere dott. Andrea Flora, assenti giu-	nel test
ustificati i rimanenti consiglieri, dichiara validamente costi-	"Articol
tuita la presente assemblea per deliberare sull'ordine del	La socie
giorno.	- la ge
Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone	D.Lgs. 1
all'Assemblea la ormai improrogabile necessità di adeguare le	n. 241 c
previsioni statutarie alle norme attualmente in vigore, così	gio 199
come modificate dal d.lgs. 6/2003 c.d. riforma del diritto so-	collegar
cietario.	coltura
Ciò comporterà l'integrale sostituzione dello statuto sociale,	- la ge
nel testo fatto predisporre dall'organo amministrativo, di cui	aziende
il socio dichiara di aver preso integrale visione anteriormen-	in col
te alla presente Assemblea.	Confagr
Il Presidente propone inoltre all'Assemblea:	a) svo

ato per a) di trasferire la sede legale da Bologna a Castenaso e, per gli effetti dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile di fissare l'indirizzo in frazione Villanova Via Tosarelli n. 155 presso la preesistente unità locale e di aprire un'unità locale operativa in Bologna presso la vecchia sede legale,

ale so- b) di integrare l'attuale oggetto sociale, prevedendo, quale ulteriore oggetto secondario, l'attività di intermediazione assicurativa nonchè di assistenza amministrativa e meglio riformulando il testo di esso oggetto.

di Am- Ciò comporterà la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nel testo che segue:


costi- "Articolo 5 - Oggetto

ine del La società ha per oggetto:

- la gestione del servizio di assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. n. 490 del 28 dicembre 1998 a integrazione del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 oltre che del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, da esercitarsi, mediante apposite convenzioni, in collegamento con i Centri di Assistenza Fiscale di Confagricoltura, a norma dell'art. 11 del predetto D.M. 164/99;

- la gestione delle pratiche tecnico-economiche proprie delle aziende agricole da esercitarsi mediante apposite convenzioni in collegamento con i C.A.A. Centri Assistenza Agricola di Confagricoltura, in particolare per:

a) svolgere attività di assistenza nella elaborazione delle



dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande	può co
di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, e	immobi
controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immet-	che ta
tendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le	servizi
procedure del SIAN;	- la
b) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consulta-	assist
zione dello stato di ciascuna pratica istruita;	ve, te
c) effettuare ulteriori servizi e attività affidati dalle Re-	in ger
gioni ai sensi dell'art. 3 bis co. 4 del D.L.Vo 165 del	buti,
27/5/99, inserito dall'art. 4 del D.L.vo 188 del 15/6/2000 e	gener
del D.M. MIPAAF 27 marzo 2008;	profes
- l'assistenza alle aziende agricole nella elaborazione e nel-	tolo r
la gestione delle pratiche amministrative, contabili, fiscali	- la
e tributarie in genere, degli adempimenti in materia di lavo-	tici
ro, paghe, contributi previdenza e assistenza in materia giu-	prece
slavoristica in genere;	- l'e
- la conseguente gestione dei sistemi e dei supporti informa-	banche
tici necessari all'espletamento delle attività di cui ai punti	tura.
precedenti;	Sono
- l'edizione, la stampa e la pubblicazione di libri, riviste,	legge
banche dati, ricerche, indagini ecc. nel settore dell'agricol-	fessi
tura;	Per i
- l'intermediazione assicurativa di cui all'art. 109 co. II	parte
lettera A), B) o E) del decreto legislativo 7 settembre 2005	getto
numero 209. Nell'esercizio della predetta attività la società	in f

no compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazioni di garanzia, sempre che tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione;



la prestazione a terzi, non in convenzione, di attività di assistenza, elaborazione e gestione di pratiche amministrative, tecnico - amministrative, contabili, fiscali e tributarie in genere, di adempimenti in materia di lavoro, paghe, contributi, previdenza ed assistenza in materia giuslavoristica in genere, ricorrendo in caso di necessità anche ai servizi di professionisti esterni. Tale elencazione è da ritenersi a titolo meramente indicativo e non esaustivo;

la conseguente gestione dei sistemi e dei supporti informatici necessari all'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti;

l'edizione, la stampa e la pubblicazione di libri, riviste, banche dati, ricerche, indagini ecc. nel settore dell'agricoltura.

Sono in ogni caso escluse e fatte salve le competenze che la legge in materia esclusiva riserva agli iscritti in albi professionali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà partecipare in altre imprese o Società aventi affinità o oggetto analogo o comunque connesso al proprio e potrà compiere in forma diretta ed indiretta tutte le operazioni im-

	mobiliari, mobiliari, commerciali o finanziarie (ivi compreso		rente
	le assunzioni di obbligazioni e la concessione di avalli, di		Null'
	fideiussioni, di pegni, di ipoteche, e di altre garanzie reali		rola
	anche a favore di terzi), reperire finanziamenti che ab- biano		12,30
	attinenza, sia pure indirettamente, con il proprio oggetto so- ciale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.		Io No
	La società potrà inoltre stipulare affari in partecipazione		appro
	sia come associante che come associata; potrà infine prestare		E cos
	garanzie e/o fideiussioni a favore di terzi ma non nei con-		a nor
	fronti del pubblico."		Const
	L'Assemblea, udito il riferimento del Presidente, dopo breve		bile
	discussione, a voti palesi e unanimi, come il Presidente pro-		ne e
	clama,		f.to
			f.to
	delibera		
	di sostituire integralmente il vigente statuto sociale con		
	quello fatto predisporre dall'organo amministrativo, di cui il		
	socio dichiara di aver preso precedente, integrale visione e		
	che si intende approvato in ogni sua parte, prevedendo, in		
	particolare di integrare l'oggetto sociale nel testo come so-		
	pra proposto e riportato e di trasferire la sede legale a Ca-		
	stenaso, istituendo un'unità locale a Bologna, il tutto come		
	sopra proposto dal Presidente.		
	A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato		
	dello statuto che viene allegato al presente atto sotto la		
	lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dal compa-		

previa sottoscrizione del componente e mia.

altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore



Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo

prova.

essi pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato

forma di legge, essendo le ore 12,30.

sta di 2 (due) fogli scritti a macchina con nastro indele-

te da persona di mia fiducia e di mia mano per 6 (sei) pagi-

e 9 (nove) righe della settimana.

to GIANNI TOSI

to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO

Allegato "A" al n. 58253/19724 di rep. not.

STATUTO

della Società

"CONFAGRICOLTURA BOLOGNA S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI



Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "CONFAGRICOLTURA BOLOGNA S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Castenaso.

Nei modi di legge possono essere istituite o soppresse, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea .

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, essendo a carico dei soci l'onere di fare pubblicare le variazioni del loro domicilio.

L'organo amministrativo, previa comunicazione data a tutti i soci, può istituire un libro soci in cui annotare anche il numero di fax e l'indirizzo e-mail dei soci stessi.

I soci che lo desiderano possono comunicare all'Organo Amministrativo il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail, autorizzando il medesimo ad effettuare con tali mezzi le comunicazioni sociali.

OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- la gestione del servizio di assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. n. 490 del 28

dicembre 1998 a integrazione del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 oltre che del

D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, da esercitarsi, mediante apposite convenzio-

ni, in collegamento con i Centri di Assistenza Fiscale di Confagricoltura a

norma dell'art.11 del predetto D.M. n. 164/99;

- la gestione delle pratiche tecnico-economiche proprie delle aziende agricole

da esercitarsi mediante apposite convenzioni in collegamento con i C.A.A.

Centri Assistenza Agricola di Confagricoltura, in particolare per:

a) svolgere attività di assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di col-

tivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunita-

ri, nazionali e regionali, e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni

immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure

del SIAN;

b) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di

ciascuna pratica istruita;

c) effettuare ulteriori servizi e attività affidati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3

bis co. 4 del D.L.Vo 165 del 27/5/99, inserito dall'art. 4 del D.L.vo 188 del

15/6/2000 e del DM.MIPAAF 27 marzo 2008;

- l'assistenza alle aziende agricole nella elaborazione e nella gestione delle

pratiche amministrative, contabili, fiscali e tributarie in genere, degli adempi-

menti in materia di lavoro, paghe, contributi previdenza e assistenza in mate-

ria giuslavoristica in genere;

- la conseguente gestione dei sistemi e dei supporti informatici necessari all'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti;

- l'edizione, la stampa e la pubblicazione di libri, riviste, banche dati, ricerche, indagini ecc. nel settore dell'agricoltura;

- l'intermediazione assicurativa di cui all'art. 109 co. II lettera A), B) o E) del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209. Nell'esercizio della predetta attività la società può compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazioni di garanzia, sempre che tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione;

- la prestazione a terzi, non in convenzione, di attività di assistenza, elaborazione e gestione di pratiche amministrative, tecnico - amministrative, contabili, fiscali e tributarie in genere, di adempimenti in materia di lavoro, paghe, contributi, previdenza ed assistenza in materia giuslavoristica in genere, ricorrendo in caso di necessità anche ai servizi di professionisti esterni. Tale elencazione è da ritenersi a titolo meramente indicativo e non esaustivo;

- la conseguente gestione dei sistemi e dei supporti informatici necessari all'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti;

- l'edizione, la stampa e la pubblicazione di libri, riviste, banche dati, ricerche, indagini ecc. nel settore dell'agricoltura.

Sono in ogni caso escluse e fatte salve le competenze che la legge in materia esclusiva riserva agli iscritti in albi professionali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà partecipare in altre imprese o Società aventi affinità o oggetto analogo o comunque connesso al proprio e potrà compiere in forma diretta ed indiretta tutte le operazioni im-



mobiliari, mobiliari, commerciali o finanziarie (ivi compreso le assunzioni di obbligazioni e la concessione di avalli, di fideiussioni, di pegni, di ipoteche, e di altre garanzie reali anche a favore di terzi), reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con il proprio oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

La società potrà inoltre stipulare affari in partecipazione sia come associante che come associata; potrà infine prestare garanzie e/o fideiussioni a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico.

Articolo 6 - Prestiti da soci e intragruppo

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, come pure presso Società loro controllanti, controllate o collegate o presso controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di Società a responsabilità limitata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote a norma di legge.


Possono essere soci le Unioni Provinciali Agricoltori, le Federazioni Regionali degli Agricoltori, gli enti ad essi collegati nonché i loro associati sia persone fisiche, sia società anche provviste di personalità giuridica.

Articolo 8 - Conferimenti

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti in natura di crediti e beni.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di

assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.



Salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi fermo il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ed a causa di morte, ma con diritto di prelazione a favore dei rimanenti soci, da esercitarsi entro sessanta giorni dall'offerta.

Le variazioni del controllo delle società socie obbligano la società socia a comunicare il suddetto cambiamento di controllo ed a offrire agli altri soci la facoltà di acquistare la propria partecipazione entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cambiamento di controllo, al prezzo fissato all'art. 12 che segue.

Non soggiacciono agli obblighi di cui alla presente clausola i trasferimenti all'interno del medesimo gruppo familiare ovvero a società comunque controllate dagli attuali controllanti delle società socie.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni in pegno; espropriazione forzata

Nel caso di vendita o assegnazione di partecipazioni della Società per effetto di pegno, le partecipazioni in questione devono essere offerte in prelazione agli altri soci da parte del creditore pignoratizio.

Nel caso di espropriazione forzata su partecipazioni della Società di un socio, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che uno o più di tali altri soci abbia esercitato il suddetto diritto entro 10 giorni dall'aggiudicazione o assegnazione.

RECESSO

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 12 - Liquidazione delle partecipazioni del socio receduto

Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il

parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

La valutazione della partecipazione è effettuata con metodo misto patrimoniale reddituale e con valorizzazione autonoma delle seguenti poste patrimoniali:

a) beni immobili: in base a perizie redatte da esperti designati dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri del luogo ove sono ubicati che tengano conto della particolare e specifica localizzazione dei beni immobili;

b) avviamento: tenendo conto delle seguenti variabili:

1) numero degli anni in base ai quali si ritiene che l'avviamento manifesterà gli effetti : 5 anni;

2) tasso di redditività medio riferito al settore;

c) partecipazioni quotate: in base alla media aritmetica semplice delle quotazioni degli ultimi 180 gg.;

d) partecipazioni non quotate: in base alla corrispondente quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, rettificato secondo quanto sopra previsto.

In caso di disaccordo sull'applicazione dei parametri di cui sopra, la determinazione del valore della partecipazione secondo i criteri sopra indicati è compiuta, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'articolo 1349 cod. civ.

Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'art. 2473, cod. civ.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a tredici membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato o per il periodo fissato all'atto della nomina e possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Tuttavia se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 - Cariche sociali

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare un vice presidente come pure uno o più amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando

ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 2 giorni liberi prima.


L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telegramma o per telefax o per posta elettronica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri e se nominati, tutti i sindaci.

Articolo 17 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione



Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Copia del verbale di ogni seduta dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori e ai sindaci entro sette giorni dalla data della riunione.

Articolo 18 - Poteri dell' organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Le delibere relative a investimenti e ad aumenti di capitale - escluso quindi in tale ultimo caso ogni possibilità di delega all'organo amministrativo - la competenza a deliberare spetta all'assemblea dei soci che delibererà, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dell'80% degli aventi diritto al voto. Per i disinvestimenti parimenti la competenza spetta all'assemblea dei soci che delibererà con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 19 - Deleghe di poteri

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Articolo 20 - Direttori e procuratori

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o ca-

tegorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 21- Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, all'amministratore unico.

Il legale rappresentante ha la firma libera per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio le abbia attribuite.

Per gli atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza legale della società compete al Presidente e a un Consigliere di Amministrazione congiuntamente.


Articolo 22 - Compenso agli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo.

Il consiglio di amministrazione può riconoscere un emolumento agli amministratori investiti di particolari cariche.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23 - Organo di controllo



La Società può nominare un sindaco unico o un collegio sindacale o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477, cod. civ., la nomina dell'organo sindacale monocratico o collegiale, o del revisore è obbligatoria.

Articolo 24 - Collegio sindacale o sindaco unico

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Esso o il sindaco unico devono avere i requisiti prescritti dagli articoli 2397 e seguenti, cod. civ.

I soci provvedono alla nomina del collegio sindacale e del suo presidente o del sindaco unico o del revisore.

I sindaci e/o il revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25 - Competenze e doveri dell'organo sindacale

L'organo sindacale ha i doveri e i poteri di legge ed esercita il controllo legale dei conti sulla Società nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Delle riunioni dei sindaci deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

L'organo sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso di applicano le disposizioni previste al precedente articolo 16 dello Statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.



Articolo 26 - Revisore

Qualora, in alternativa all'organo sindacale, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, o una società di revisione questi deve essere iscritto al registro dei revisori legali.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 27 - Decisione dei soci

I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'art. 2479, comma secondo, cod. civ.

Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.

Articolo 28 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione

comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il fax e la posta elettronica da inviarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; ciò nell'ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e che l'Organo amministrativo dovrà motivare nel progetto di bilancio.

Articolo 29 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

E' consentito agli amministratori di essere portatori di deleghe.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e


(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 30 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, dall'amministratore unico e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.



L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.	Articolo L'eserci Per cias
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	bilancio
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.	Articolo Gli utili dente al
Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	questa r ci in m
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	diversa
Copia del verbale di ogni assemblea dovrà essere trasmessa a tutti i soci, amministratori e sindaci entro sette giorni dalla data dell'assemblea stessa.	Articolo La Soci
<u>Articolo 31 - Quorum costitutivi e deliberativi</u>	
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.	In caso sta per l (a) il nu di plura
Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, n. 4) e 5), cod. civ., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	(b) la n tanza de
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	(c) i cri (d) i po
Nei casi in cui per legge il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma terzo, cod. civ..	Articolo La soci bera de
<u>ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI</u>	
- 16 -	

Articolo 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 33 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su:

- (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- (b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (d) i poteri dei liquidatori.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 35 - Titoli di debito

La società, ai sensi dell'art. 2483 c.c., potrà emettere titoli di debito con delibera dell'Organo Amministrativo da verbalizzarsi da Notaio con le maggio-

ranze , in caso di organo Collegiale, di cui all'art. 17 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo determinerà i limiti e le modalità dell'emissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

f.to GIANNI TOSI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI FIRMATA
NORMA DI LEGGE RILASCIATA IN FORMA FOTOSTATICA SU
MEZZI FOGLI

03 MAR. 2015

In corso li bece fac fieri in olo Caffè

[Handwritten signature]

